

Ord. 3672/11  
N. 3672/11 REG.PROV.CAU.  
N. 04421/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 4421 del 2011, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero dell'economia e delle finanze in persona dei rispettivi Ministri in carica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

**contro**

la Federazione lavoratori delle conoscenze (FLC) CGIL in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Buccellato ed Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso l'avv. Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico n. 45;

N. 04421/2011 REG.RIC.

*della sentenza del tribunale amministrativo del lazio, sede di  
roma, sezione III bis, n. 03268/2011, resa tra le parti, concernente  
iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado  
relative all'anno scolastico 2010- 2011 - determinazione organico  
personale scolastico*

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Lavoratori delle  
Conoscenze (FLC) CGIL;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del  
Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso  
di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 il Cons.  
Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avvocato Buccellato e l'avvocato  
dello Stato Pluchino;

Preso atto che la sentenza appellata ha annullato i decreti  
interministeriali n. 62 del 6 luglio 2009 e n. 35 del 6 luglio 2010, che ha  
dato seguito alla C.M. 13 aprile 2010, n. 37;

→ Considerato che con sentenza in data odierna la Sezione, nel definire  
l'appello R.G. 4209/2011 ed il relativo appello incidentale, ha esaminato

compiutamente tutte le questioni controverse fra le parti;

preso atto delle statuizioni rese dalla Sezione in ordine nel giudizio n. 4209/2001;

considerato pertanto che, essendo stato annullato, con la citata ~~+++~~ sentenza, il d.i. n. 35 del 6 luglio 2010, per questa parte la domanda cautelare delle Amministrazioni statali risulta improcedibile per carenza dell'oggetto, mentre con riferimento al d.i. 62 del 6 luglio 2009, pur non risultando necessaria l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari, è emerso che non è stata sentita la Conferenza unificata, in violazione dell'art. 2, comma quarto, del d.P.R. n. 81/2009;

~~+~~ valutata e ritenuta sussistente, nell'ambito della valutazione tipica della presente fase cautelare, la legittimazione a ricorrere in primo grado del Sindacato appellato;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sulla domanda cautelare delle Amministrazioni statali appellanti, la dichiara in parte improcedibile perché la Sezione con sentenza ha annullato il d.i. n. 35 del 6 luglio 2010 e la respinge per la parte relativa al d.i. 62 del 6 luglio 2009, non essendo stata sentita la Conferenza unificata.

Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare fra le parti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
*Manfredo Atzeni*

**IL PRESIDENTE**  
*Luigi Maruotti*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/11

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*[Handwritten signature of the Secretary]*

30/07/11

MINISTRO  
E FINANZE;  
PCM

ISTRIZ. UNIV. S. GIULIA

*[Handwritten signature]*